



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le - Provincia del Sud Sardegna

Servizi Sociali, Personale, Pubblica Istruzione, Servizi Informativi e di Transizione al Digitale

UFFICIO DEL RESPONSABILE

Codice Fiscale: **82001790920**
Partita IVA: **00611440926**

Centralino: **070 937491**

P.E.C.: protocollo@pec.comune.sangavinomonreale.su.it
Sito Web: www.comune.sangavinomonreale.vs.it

817011 - SAN GAVINO MONREALE - OTTERRON

BANDO PUBBLICO

Determinazione del Responsabile del Settore 1 n° 205 del 08/11/2022

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L. n° 431/1998, art. 11, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13 luglio 2022 - Annualità 2022

Articolo 1 – Finalità

Il presente bando ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'anno 2022. I contributi saranno assegnati, ai richiedenti aventi titolo, in base alle condizioni di reddito.

Articolo 2 – Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/07/2022;
Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/19 del 22/09/2022;

Articolo 3 – Requisiti dei destinatari finali dei contributi

I destinatari finali dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune San Gavino Monreale ed occupate a titolo di abitazione principale.

Il **contratto** deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2022. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell'anno successivo;

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REDAITTORE: luigi ESU – FILE: bando_L.431-1998_2022

Comporta inoltre l'esclusione: la mancata sottoscrizione della domanda; la domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini comunicati dall'ufficio competente; la presentazione dell'istanza oltre i termini previsti dal bando.

Articolo 4 – Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/07/2022:

- a) Fascia A: I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime I.N.P.S., che è pari a € 13.659,88, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore I.S.E.E. e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) Fascia B: I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- c) Fascia Covid: I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Articolo 5 – Determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore a:

- Fascia A: € 3.098,74;
- Fascia B: € 2.320,00;
- Fascia Covid: € 2.320,00;

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'I.S.E.E. del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'I.S.E.E. mentre per la fascia B e la Fascia Covid è pari al 24% dell'I.S.E.E..

Per determinare il contributo (C) occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Considerato che possono presentarsi situazioni di morosità, in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare le ricevute al Comune, si prevede in tal caso che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Per l'applicazione di ciò è necessario che insieme alla domanda venga presentata una dichiarazione, sottoscritta dal locatore, che attesti la sanatoria della morosità e che la stessa contenga tutti i riferimenti relativi all'alloggio ed al contratto. Anche il locatario dovrà dichiarare la propria disponibilità alla messa in atto di tale procedura.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/07/2022 "I contributi concessi ai sensi del presente Decreto **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n° 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n° 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Seguendo quanto stabilito dalla Regione Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n° 29/19 del 22/09/2022 si prevede che:

- la liquidazione delle risorse regionali, da parte del Comune ai beneficiari, debba essere fatta al netto delle

risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC).

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande e scadenze

Le domande debitamente sottoscritte devono essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Comunale competente e dovranno contenere tutti gli allegati necessari per la loro valutazione. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale di questo Comune: www.comune.sangavinomonreale.vs.it ed è disponibile anche all'ingresso del Palazzo Comunale.

Le stesse dovranno contenere in allegato:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia della relativa registrazione;
- copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare corredata da D.S.U., in corso di validità, o dichiarazione per fascia COVID-19;
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, e fotocopia del Codice fiscale del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno del dichiarante nel caso di cittadino non appartenente all'UE;
- copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di settembre 2022, regolari ai sensi della normativa sul bollo. Le ricevute dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno essere presentate entro il 12 gennaio 2023;
- eventuale dichiarazione sottoscritta dal locatore, che attesti la sanatoria della morosità, contenente i riferimenti relativi all'alloggio ed al contratto e copia del documento di identità, in corso di validità, del locatore;
- eventuale copia della documentazione attestante, da parte di un componente del nucleo familiare, la quota di possesso di un alloggio;
- eventuale copia della documentazione attestante che un componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà su un alloggio sito nel territorio nazionale ma non può godere del bene;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

Le domande potranno essere inoltrate alla pec: protocollo@pec.comune.sangavinomonreale.su.it o consegnate all'ufficio protocollo del Comune, in ogni caso dovranno pervenire al protocollo del Comune di San Gavino Monreale entro il **12 dicembre 2022**, le domande pervenute oltre tale termine non saranno esaminate.

Si prevede anche un'altra scadenza, il **12 gennaio 2023** entro cui gli istanti, senza ulteriore richiesta da parte dell'ufficio preposto, dovranno integrare la documentazione presentando le ricevute di pagamento del canone di locazione relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Misura questa necessaria per concludere il procedimento nel minor tempo possibile così come richiesto dalla RAS.

Articolo 7 – Ripartizione del finanziamento tra i beneficiari

Considerato che l'importo del finanziamento che la Regione Sardegna trasferirà potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e di parità di trattamento, si seguirà l'indirizzo, stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 157 del 04/11/2022, di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti aventi diritto.

Articolo 8 – Controlli e sanzioni

Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n° 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla D.G.R. n° 29/19 del 22/09/2022 e alla normativa statale e regionale in vigore.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990, è il Signor Davide Uras.

Allegati:

- informativa sulla privacy;
- modulo di domanda
- modulo per la dichiarazione del locatore
- avviso pubblico.

Il Responsabile del Servizio
(Davide Uras)